

## DISCIPLINARE DI GARA

### **Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione dell'allestimento e sviluppo dei contenuti dello spazio espositivo della Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio all'interno di Palazzo Italia - Padiglione Italia - EXPO 2015**

#### **Premessa**

L'Esposizione Universale (Milano, 1° maggio - 31 ottobre 2015) è un evento di rilevanza mondiale, in grado non solo di attirare un cospicuo flusso di visitatori da diversi Paesi ma anche di favorire lo sviluppo di rapporti internazionali, che a loro volta potranno generare progetti di cooperazione economica, commerciale e culturale. La partecipazione Italiana a EXPO Milano 2015 è organizzata nell'area del Cardo, uno dei due assi perpendicolari che insieme al Decumano dà forma alla griglia del masterplan della manifestazione. Più in dettaglio, il Padiglione Italia si sviluppa secondo due diverse modalità alle quali corrispondono due organizzazioni spaziali differenti: gli spazi del Cardo (circa 10.700 mq su 3 livelli fuori terra) e Palazzo Italia (circa 13.000 mq su 6 livelli fuori terra). Palazzo Italia è un elemento di straordinaria rilevanza nel sito espositivo, perché destinato a luogo istituzionale e di rappresentanza dello Stato e del Governo Italiano.

Alla Regione Lazio, a Roma Capitale e a Unioncamere Lazio è stato riservato uno spazio espositivo all'interno di Palazzo Italia, sulla base del contratto di partecipazione stipulato da Sviluppo Lazio S.p.a., per conto della Regione Lazio, con Padiglione Italia e EXPO 2015 S.p.a. il 11/11/2014. La Regione Lazio, quale capofila del progetto congiunto con Roma Capitale e Unioncamere Lazio (nel seguito "Enti espositori"), ha affidato a Sviluppo Lazio S.p.a. (nel seguito "Società") il ruolo di centrale di committenza per l'affidamento del servizio di "Ideazione, progettazione, realizzazione dell'allestimento e sviluppo dei contenuti dello spazio espositivo della Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio all'interno di Palazzo Italia - Padiglione Italia - EXPO 2015".

In considerazione di quanto sopra esposto, l'affidamento in oggetto è stato disposto dalla Società con delibera a contrarre del 30/09/2014, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (nel seguito "Codice") e del d.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207 (nel seguito "Regolamento"). Il servizio da affidare rientra nell'**Allegato II B** al Codice (Categoria 27 – Oggetto principale CPV 79.95.60.00-0 - Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni). La procedura di gara, pertanto, indetta nella forma della procedura aperta, mediante bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, viene espletata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti esclusi in tutto o parte. Pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 20 del Codice, l'aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dagli artt. 68 e 65 del Codice, e l'affidamento dall'art. 27 del Codice e dalle restanti norme del Codice e del Regolamento solo ove richiamate espressamente dal bando di gara e dalla documentazione parte integrante dello stesso.

Il presente disciplinare di gara, allegato 1 al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Società, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto, come meglio specificato nel Capitolato tecnico e allegati, allegato 2 al Bando di gara, e sulla base delle clausole contenute nella Bozza di contratto di appalto, allegato 3 al Bando di gara, tutti parti integranti e sostanziali del Bando stesso.

Il Codice identificativo della gara, necessario per il pagamento della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, è CIG n. 6012096A8F.

La documentazione di gara comprende il Bando di gara (su G.U.U.E. e G.U.R.I.) e i suoi allegati:

1. Disciplinare di gara e allegati;
2. Capitolato tecnico e allegati;
3. Schema di contratto.

## **1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**

1.1 Costituisce **oggetto** dell'appalto l'espletamento, per gli Enti espositori, delle attività concernenti l'erogazione dei seguenti servizi e forniture (appalto misto di servizi e forniture, con prevalenza servizi di cui all'Allegato II B al Codice) per lo spazio espositivo all'interno di Palazzo Italia - Padiglione Italia - EXPO 2015, come riportato sul documento Capitolato tecnico:

- il servizio di strategia di comunicazione e l'ideazione di uno spazio espositivo rappresentativo del territorio (CPV 79.95.60.00-0; 92.10.00.00-2);
- il servizio di progettazione esecutiva dell'allestimento e dei contenuti del relativo spazio espositivo (CPV 79.95.60.00-0; 92.10.00.00-2);
- la fornitura delle strutture di allestimento, arredamento e grafica, nonché dei servizi connessi, dello spazio espositivo all'interno di Palazzo Italia, comprensivo di materiale, trasporto, montaggio in loco, assistenza e manutenzione durante la manifestazione, smontaggio e smaltimento (CPV 79.95.60.00-0; 39.15.41.00-7; 39.15.40.00-6; 39.15.00.00-8);
- il servizio di realizzazione dei contenuti progettati, compresa la fornitura delle tecnologie hardware e software (CPV 79.95.60.00-0; 39.15.40.00-6).

Tali servizi e forniture (intesi come unica prestazione principale) sono specificamente descritti e dettagliati nel Capitolato tecnico e allegati, a cui si rimanda integralmente. Il presente appalto non può essere suddiviso in lotti, in quanto un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti.

1.2 La **durata** dei suddetti servizi e forniture sarà pari a circa **10 (dieci) mesi** a decorrere dalla "data di inizio attività", indicata in un apposito verbale di inizio delle attività e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto.

1.3 L'**importo** complessivo a corpo delle attività sopra indicate, posto a base di gara, in relazione al quale dovrà essere presentata l'offerta, è pari ad **€ 490.000,00** (quattrocentonovantamila/00), IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi. Il presente appalto prevede l'esecuzione di servizi e forniture svolti all'interno del Palazzo Italia – Padiglione Italia di EXPO 2015; pertanto, considerati i potenziali rischi da interferenze, sono presenti costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Di conseguenza, per tutte le suddette tipologie di attività i costi relativi alla sicurezza specifica dell'appalto sono stimati pari a **€ 10.000,00 (diecimila/00)** IVA esclusa, non soggetti a ribasso di gara. L'importo complessivo dell'appalto, pertanto, è pari a **€ 500.000,00** IVA esclusa.

1.4 L'appalto è finanziato con fondi propri di Sviluppo Lazio.

1.5 Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della presente procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto (contratto a corpo).

1.6 Il pagamento del corrispettivo dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

1.7 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

## 2. Soggetti ammessi alla gara

2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. L'operatore economico stabilito in altro Stato UE, o altro Stato estero i cui operatori hanno comunque accesso agli appalti pubblici in territorio italiano, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., o altra documentazione conforme alle normative vigenti nel Paese di appartenenza, comprovante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione da parte delle Imprese italiane (art. 47, comma 2, del Codice). Tale documentazione, qualora non redatta in lingua italiana, dovrà essere corredata di traduzione autenticata dall'autorità consolare italiana (art. 3, comma 4, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), oppure di traduzione certificata conforme al testo straniero da parte di un traduttore ufficiale.

Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione dell'Avcp del 21 ottobre 2010, n. 7).

## 3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del Codice;
- b) le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6.09.2011 n. 159;
- c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni dalla legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. "**black list**" di cui al D.M. 4 maggio 1999 (Ministero delle Finanze - Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) e al D.M. 21 novembre 2001 (Ministero dell'Economia e delle Finanze - Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi - cd. «black list») ad esclusione dei Paesi individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del secondo comma del citato art. 37, devono essere in **possesso dell'autorizzazione di partecipazione** alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al Codice dei contratti pubblici).

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione imprese di rete).

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

#### 4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

4.1 La Società stabilisce di **non procedere al sorteggio** previsto dall'art. 48, comma 1, del Codice, in quanto l'appalto rientra tra i servizi elencati nell'Allegato II B del Codice e come tale, ai sensi dell'art. 20, escluso in parte dall'applicazione del Codice stesso; pertanto, la Società non intende richiamare tale norma. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico concorrente di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla procedura di affidamento.

4.2 La Società stabilisce di **non utilizzare il sistema AVCPass** relativo alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6 bis del Codice, in quanto l'appalto rientra tra i servizi elencati nell'Allegato II B del Codice e come tale, ai sensi dell'art. 20, escluso in parte dall'applicazione del Codice stesso; pertanto, la Società non intende richiamare tale norma.

4.3 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale avverrà, ai sensi degli artt. 38, comma 2 e 3, 41, comma 4, e 42, comma 4, del Codice solo in capo all'aggiudicatario tramite richiesta diretta della relativa documentazione probatoria al concorrente (requisiti speciali) e alle Autorità pubbliche competenti (requisiti generali).

4.4 Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando di gara o al presente Disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della **sanzione pecuniaria** stabilita in misura pari a **euro 500,00**, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di dieci giorni, il concorrente è **escluso dalla gara**.

Per l'applicazione del "**soccorso istruttorio**" di cui sopra, questa Società terrà conto della Bozza di Determinazione "*Criteria interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*" dell'ANAC, pubblicata sul sito dell'Autorità il 3 novembre 2014.

#### 5. Presa visione della documentazione di gara

5.1. La documentazione di gara (Bando di gara G.U.U.E. e G.U.R.I. e i suoi allegati: Disciplinare di gara e allegati, Capitolato tecnico e allegati, Schema di contratto) è disponibile sul sito internet: <http://www.sviluppolaazio.it> alla sezione gare.

## 6. Chiarimenti

6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di e-mail [gare@agenziasviluppolarzio.it](mailto:gare@agenziasviluppolarzio.it), PEC [sviluppolazio@pec.sviluppolarzio.it](mailto:sviluppolazio@pec.sviluppolarzio.it), fax 0685834059 entro il giorno 18 dicembre 2014.

6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dalla Società entro il giorno 23 dicembre 2014.

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate insieme alle domande in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.sviluppolarzio.it> alla sezione gare. Si raccomanda, pertanto, ai concorrenti di accedere e consultare periodicamente il sito in fase di predisposizione dell'offerta, e comunque con congruo anticipo rispetto alla presentazione della stessa.

## 7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5 Le dichiarazioni generali di partecipazione e quelle sul possesso dei requisiti generali dei soggetti in carica e dei soggetti cessati dalla carica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili all'indirizzo internet: <http://www.sviluppolarzio.it> alla sezione gare.

7.6 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.

7.7 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai

sensi dell'art. 46, comma 1 e comma 1-ter, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

## **8. Comunicazioni**

8.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dall'operatore economico ai sensi dell'articolo 79, comma 5-bis, del Codice.

8.2 Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ai Servizi Acquisti e risorse umane, diversamente la Società declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.3 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.4 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **9. Subappalto**

9.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (v. Allegato A lett. z) le parti dei servizi e delle forniture che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

9.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

9.3 La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

## **10. Ulteriori disposizioni**

10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

10.2 E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto, nel rispetto dell'art. 81, comma 3, del Codice.

10.3 L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

10.4 Resta inteso che, trattandosi di servizi elencati all'allegato II B al Codice, la disciplina dei requisiti e delle modalità di partecipazione è, nei suoi elementi di dettaglio, rimessa essenzialmente alla lex specialis e può legittimamente ispirarsi a criteri di maggiore semplificazione e speditezza procedimentale.

10.5 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del Prestatore.

10.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti (generali e speciali).

10.7 Si avvisano i concorrenti che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. "decreto Crescita-bis"), a partire dal 1° gennaio 2013, sono posti a carico dei soggetti aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese di pubblicazione degli estratti dei bandi e degli avvisi sui quotidiani. Tali oneri devono essere versati alla Società entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dallo stesso per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti (art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice). Le spese che saranno poste a carico del Prestatore relativamente alla presente procedura sono quelle sostenute per la pubblicazione nei quotidiani dell'estratto del Bando di gara e del conseguente Avviso di esito di gara. Tali spese sono preventivamente quantificate in circa € 10.000,00 (diecimila/00) complessivi, sia per la pubblicazione dell'estratto del Bando di gara sia per la pubblicazione dell'Avviso di esito di gara. Tali spese sono comprensive di diritti e IVA. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti del prezzo suddetto, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della Società. Sarà cura della Società comunicare al Prestatore l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.

10.8 La Società si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale) dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

## **11. Documentazione di gara**

11.1 Per prendere parte alla gara l'offerente dovrà predisporre **un plico sigillato** contenente **tre distinte buste sigillate**, in modo tale da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura, contrassegnate dalle lettere "A", "B" e "C", recanti ciascuna l'indicazione dell'oggetto della gara, dell'offerente e del contenuto (A: documentazione amministrativa – B: offerta tecnica – C: offerta economica), contenenti quanto di seguito specificato.

11.2 Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste interne.

11.3 La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

## **12. Contenuto della BUSTA "A" – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

In questa prima busta devono essere inseriti i documenti di cui ai punti seguenti:

### **A. Istanza di partecipazione**

Ciascuna impresa (singola, raggruppata, consorziata) deve presentare l'istanza di partecipazione (**prima parte Allegato A**), resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale), con la quale manifesta l'interesse alla presente procedura di gara, riportando tutti i dati dell'impresa stessa e l'indicazione della forma di partecipazione (concorrente singolo – concorrente plurimo).

Inoltre, ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, del Codice l'offerente deve indicare, all'atto di

presentazione dell'offerta sulla stessa istanza di partecipazione, il **domicilio eletto per tutte le comunicazioni ufficiali** che saranno effettuate dalla Società, l'indirizzo di **posta elettronica** (possibilmente certificata) ed il numero di **fax**, sempre al fine dell'invio delle comunicazioni stesse, nonché i recapiti telefonici.

**B. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio** redatta in conformità allo schema allegato al presente disciplinare (**seconda parte Allegato A**), resa e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o procuratore autorizzato di ciascuna impresa, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di seguito indicati, con la quale:

a) dichiara che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o in registri professionali equivalenti in Paesi UE o equiparati, indicando nel dettaglio:

- denominazione;
- natura giuridica;
- numero e data di iscrizione presso il Registro stesso;
- codice attività;
- codice fiscale e partita I.V.A.;
- indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali;
- sede legale;
- sede operativa/indirizzo attività;
- data inizio attività e durata;
- oggetto sociale/oggetto dell'attività esercitata (compatibile con oggetto della presente gara);

b) indica i seguenti dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC:

- C.C.N.L. applicato al personale dipendente;
- posizioni previdenziali e assicurative mantenute dall'impresa presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi;
- relative sedi competenti al rilascio del DURC;

c) indica i nominativi e dati anagrafici dei soggetti attualmente in carica quali:

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

d) dichiara che per l'impresa nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (*in alternativa - contrassegnare con x*):

- non risultano soggetti cessati dalle cariche, funzioni, o qualifiche indicate alla precedente lettera c);
- risultano soggetti cessati dalle cariche, funzioni, o qualifiche indicate alla precedente lettera c), indicando i loro nominativi, dati anagrafici, carica ricoperta e data di cessazione;

e) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera a), del Codice, ed in particolare che l'impresa (*in alternativa - contrassegnare con x*):

- **non si trova** in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, anche

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- **ha presentato domanda** (*precisare se con riserva o meno*) per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), depositando il ricorso in data --/--/20-- presso il Tribunale di \_\_\_\_ (*indicare la data di presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ed il Tribunale competente*) ed è in attesa del relativo decreto di ammissione ed è stata autorizzata dal Tribunale alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici (*specificare riferimenti autorizzazione*): per tale motivo, **si impegna** fin d'ora ad inviare immediatamente tutta la documentazione prevista dal citato art. 186-bis, comma 4, qualora il decreto di ammissione intervenga nel corso della presente procedura di gara (entro l'aggiudicazione provvisoria se concorrente – entro la stipula del contratto se aggiudicataria); (**Attenzione:** *si evidenzia che in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale l'impresa non potrà partecipare alla gara in veste di mandataria di RTI e, pertanto, in tal caso il raggruppamento sarà escluso dalla procedura di gara – per la documentazione da presentare immediatamente dopo l'ammissione a tale procedura v. punto successivo*)
- **si trova** in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ammessa con decreto del Tribunale di \_\_\_\_\_ in data --/--/20-- (*indicare il Tribunale competente e la data del decreto di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale*): per tale motivo, **dichiara** di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; (**Attenzione:** *in quest'ultimo caso inserire in separata busta chiusa, da inserire nella **Busta A**, con la dicitura "**DOCUMENTI CONCORDATO IN CONTINUITA**" i seguenti documenti:*
  - (i) *relazione di un professionista abilitato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, nella quale si attesti che la partecipazione alla presente gara sia conforme al piano di concordato e che vi sia una ragionevole capacità di adempimento del contratto oggetto della presente gara da parte dell'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale;*
  - (ii) *dichiarazione dell'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 49 del Codice, al fine di consentire all'impresa ausiliaria di subentrare all'ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione al contratto;*
  - (iii) *dichiarazione di altro operatore economico in qualità di impresa ausiliaria in possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento del presente appalto, la quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto (tale*

*dichiarazione, nel caso in cui l'ausiliata partecipi ad un raggruppamento temporaneo di imprese, in qualità di mandante, può provenire anche da un operatore facente parte dello stesso raggruppamento quale mandataria o mandante);*

(iv) tutta la documentazione per l'avvalimento (dichiarazioni, contratto di avvalimento, etc.) prevista al successivo paragrafo 13, tenuto conto di quanto sopra riportato (si applica l'articolo 49 del Codice);

- f) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice, ed in particolare che per i soggetti in carica indicati nella precedente lettera c) **non è pendente** alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011, come risulta dalle dichiarazioni da ciascuno di essi rilasciate oppure dalle dichiarazioni rilasciate da un legale rappresentante "per quanto a propria conoscenza" (v. successivo punto C);
- g) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice, ed in particolare che per i soggetti in carica indicati nella precedente lettera c) e (se del caso) per i soggetti cessati dalla carica indicati nella precedente lettera d) (in alternativa - contrassegnare con x):
- **non è stata pronunciata** sentenza di condanna passata in giudicato, con o senza il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (in ogni caso, specificare tutti i reati commessi con l'eccezione dei reati depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, dei reati che sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima), né per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, come risulta dalle dichiarazioni dagli stessi rilasciate oppure dalle dichiarazioni rilasciate da un legale rappresentante "per quanto a propria conoscenza" (v. successivi punti C e D);
  - **è stata pronunciata** sentenza di condanna passata in giudicato, con o senza il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (con l'eccezione dei reati depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, dei reati che sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima), come risulta dalle dichiarazioni dagli stessi rilasciate oppure dalle dichiarazioni rilasciate da un legale rappresentante "per quanto a propria conoscenza" (v. successivi punti C e D);
- h) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera d), del Codice, ed in particolare che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- i) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera e), del Codice, ed in particolare che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC;

- j) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera f), del Codice, ed in particolare che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni eventualmente affidate da Sviluppo Lazio S.p.a. e non ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, come potrà essere accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di Sviluppo Lazio S.p.a.;
- k) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera g), del Codice, ed in particolare che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;  
*(Attenzione: ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili)*
- l) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera h), del Codice, ed in particolare che l'impresa non risulta iscritta nel casellario informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo 7, comma 10, del Codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del Codice;
- m) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del Codice, ed in particolare che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;  
*(Attenzione: ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva)*
- n) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera l), del Codice, ed in particolare che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- o) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera m), del Codice, ed in particolare che all'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- p) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-bis), del Codice, ed in particolare che l'impresa non risulta iscritta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del Codice nel casellario informatico Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 7, comma 10, del Codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- q) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice, ed in particolare che i soggetti in carica indicati nella precedente lettera c) (*in alternativa - contrassegnare con x*):

- **non sono stati vittime** dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, come risulta dalle dichiarazioni dagli stessi rilasciate (v. successivo punto C);
  - **sono stati vittime** dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed hanno denunciato i fatti alla autorità giudiziaria oppure non li hanno denunciati ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come risulta dalle dichiarazioni dagli stessi rilasciate (v. successivo punto C);
- r) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-quater), del Codice, ed in particolare che l'impresa (*in alternativa - contrassegnare con x*):
- **non si trova** in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e formulerà offerta autonomamente;
  - **non è a conoscenza** della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e formulerà offerta autonomamente;
  - **è a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, ma formulerà offerta autonomamente: ..... (*indicare nella presente dichiarazione denominazione e ragione sociale del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione di controllo*);
- (Attenzione: Sviluppo Lazio s.p.a. escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica)*
- s) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i., ed in particolare che l'impresa (*in alternativa - contrassegnare con x*):
- **non si è avvalsa** dei piani individuali di emersione;
  - **si è avvalsa** dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso;
- t) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- u) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- v) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006 (società in house);
- w) dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. (rispetto contrattazione collettiva) e che l'impresa, con riferimento agli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., tiene conto delle norme in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- x) dichiara che per l'impresa non ricorrono i divieti di cui all'art. 36, comma 5, ed all'art. 37, comma 7, del Codice ed ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- y) dichiara di esprimere, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a Sviluppo Lazio s.p.a., ai soli fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- z) (**nel caso** di subappalto) dichiara che l'impresa intende eventualmente affidare in subappalto le seguenti attività e servizi entro i limiti di legge (art. 118 del Codice): ..... (**attenzione: specificare attività e servizi**);
- aa) dichiara che l'impresa, ai fini di eventuali accessi agli atti del presente procedimento da parte di altri offerenti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e degli articoli 13 e 79, comma 5 quater, del Codice (*in alternativa - contrassegnare con x*):
- **consente** alla Società di dare visione e rilasciare copia di tutta la propria documentazione di gara presentata (amministrativa, economica e di congruità dell'offerta), qualora alcuno degli altri offerenti eserciti la facoltà di accesso agli atti;
  - **non consente** alla Società di dare visione e rilasciare copia della documentazione di gara indicata nella allegata motivata e comprovata dichiarazione relativa alle informazioni fornite dall'offerente stesso nell'ambito della propria offerta ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscano segreti tecnici o commerciali, qualora alcuno degli altri offerenti eserciti la facoltà di accesso agli atti (**Attenzione: in quest'ultimo caso inserire in separata busta chiusa, da inserire nella Busta C, con la dicitura "DICHIARAZIONE ACCESSO ATTI", la comprovata e motivata dichiarazione in ordine all'eventuale carattere di segreto tecnico e/o commerciale delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ed a giustificazione della medesima. La suddetta "Dichiarazione accesso atti" deve essere sottoscritta in calce, a pena di irricevibilità della stessa, con firma leggibile (non autenticata) e per esteso (nome e cognome: riportare timbro e firma), da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale). La mancata produzione della suddetta dichiarazione libera Sviluppo Lazio s.p.a. dall'obbligo di notifica di eventuali richieste di accesso ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006**);
- bb) dichiara che l'impresa a titolo di impegno contrattuale:
- ha preso esatta cognizione della natura dei servizi e delle forniture, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla prestazione dei servizi e sulla realizzazione della fornitura in opera e di considerarle tali da consentire l'offerta presentata;
  - è in grado di comprovare il possesso dei requisiti speciali dichiarati in conformità a quanto prescritto dal presente disciplinare;
  - è disponibile a dare inizio all'esecuzione della prestazione, in caso di aggiudicazione, anche in pendenza della formale stipula del contratto, nei casi previsti dalla vigente normativa;
  - conosce ed accetta integralmente tutte le condizioni, nessuna esclusa e senza riserva alcuna, del Bando di gara, del Capitolato tecnico e allegati, dello Schema di contratto, del documento (eventuale) contenente Quesiti e risposte, nonché del presente documento (Disciplinare di gara e allegati), parti integranti del Bando stesso, relativi all'affidamento del servizio di "Ideazione, progettazione, realizzazione dell'allestimento e sviluppo dei contenuti dello spazio espositivo della Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio all'interno di Palazzo Italia - Padiglione Italia - EXPO 2015";

- si impegna, fin d'ora, ad osservare il Regolamento Generale Expo 2015 e tutti i Regolamenti Speciali di Expo 2015 e, in caso di aggiudicazione, ad agire nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare a qualunque titolo applicabile all'Evento ed al sito espositivo Expo Milano 2015;
  - si impegna, in caso di aggiudicazione, a corrispondere alla Società le spese relative alla pubblicazione per estratto del Bando di gara e dell'Avviso di aggiudicazione su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- cc) dichiara che per l'impresa, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 190/2012 (*in alternativa contrassegnare con x*):
- non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti della Sviluppo Lazio S.p.a.;
  - sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti della Sviluppo Lazio S.p.a.: ..... (**Attenzione:** *in quest'ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia*);
- dd) dichiara che per l'impresa, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n. 190/2012, (*in alternativa contrassegnare con x*):
- non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative della Sviluppo Lazio S.p.a.;
  - sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative della Sviluppo Lazio S.p.a.: ..... (**Attenzione:** *in quest'ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con vincoli di lavoro o professionali e relativa tipologia*);
- ee) (**nel caso di società cooperativa italiana**) che l'impresa è iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative e può partecipare ai pubblici appalti;
- ff) (**nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. "black list"**) che l'impresa è in possesso dell'autorizzazione di partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010;
- gg) (**nel caso di impresa temporaneamente raggruppata, ex art. 37 del Codice**) dichiara la composizione del raggruppamento (specificare se costituito o costituendo), con l'indicazione di mandataria e mandante/i (specificare ragione sociale e sede legale delle imprese raggruppate), delle prestazioni che saranno eseguite e le percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento (*mandataria in misura maggioritaria*), con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, l'impresa si conformerà alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice;
- hh) (**nel caso di consorzio d'impresе, ex art. 34, comma 1, lettere b-c, del Codice**) dichiara i nominativi delle imprese consorziate alle quali verrà affidato il servizio in caso di aggiudicazione, con l'indicazione delle prestazioni che saranno eseguite e le percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al consorzio (specificare ragione sociale e sede legale della/e consorziata/e esecutrice/i);
- ii) (**nel caso di consorzio d'impresе, ex art. 34, comma 1, lettera e, del Codice**) dichiara la composizione del consorzio ordinario (specificare se costituito o costituendo), con indicazione delle prestazioni che saranno eseguite e le percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al consorzio, con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, l'impresa si conformerà alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice;

jj) (**nel caso di aggregazione di imprese di rete**, ex art. 34, comma 1, lettera e bis, del Codice) dichiara la natura e la composizione dell'aggregazione, con indicazione delle prestazioni che saranno eseguite e le percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione all'aggregazione, con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, l'impresa si conformerà alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice;

kk) (**nel caso di Gruppo Europeo di Interesse Economico**, ex art. 34, comma 1, lettera f, del Codice) dichiara la composizione del GEIE, con indicazione delle prestazioni che saranno eseguite e le percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al gruppo, con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, l'impresa si conformerà alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice.

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa completa e dovrà essere corredata di copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore. La mancata allegazione della copia del documento costituisce causa di esclusione per violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice. Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata anche la copia della procura.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente disciplinare costituisce causa di esclusione, fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice.

In **caso di raggruppamento di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice, la suddetta "Dichiarazione sostitutiva" deve essere presentata distintamente da ogni impresa raggruppata ed essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), da chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente le imprese raggruppate (se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale).

Poiché l'oggetto dell'appalto è considerato una unica prestazione principale, a norma dell'art. 37, comma 2 del Codice, sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo "orizzontale", ove l'impresa capogruppo mandataria e le imprese mandanti si assumono il medesimo tipo di prestazione principale (fermo restando che il requisito di cui al punto B lettera a - iscrizione alla C.C.I.A.A. - deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate, in relazione ai servizi e forniture che concretamente è destinata a svolgere).

In **caso di Consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice, la suddetta "Dichiarazione sostitutiva" deve essere presentata distintamente dal Consorzio se già costituito e da ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno le attività per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c) ed essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), da chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente il Consorzio e le consorziate (se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale).

In caso di **aggregazione di imprese di rete** o di **GEIE**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere e-bis) ed f) del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del Codice dettate per i raggruppamenti temporanei di imprese. Pertanto, la suddetta "Dichiarazione sostitutiva" deve essere presentata distintamente da ogni impresa aggregata ed essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), da chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa aggregata (se procuratore allegare copia della procura speciale).

In particolare, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la suddetta "Dichiarazione sostitutiva" deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la suddetta "Dichiarazione sostitutiva" deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la suddetta "Dichiarazione sostitutiva" deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

**Attenzione:** in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ferme restando le conseguenze civili e penali connesse all'ipotesi di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, l'offerente verrà escluso dalla presente procedura di gara e tale esclusione sarà segnalata all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'eventuale annotazione nel casellario informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 7, comma 10, del Codice, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del Codice.

### **C. Dichiarazione sostitutiva requisiti morali legali rappresentanti e direttori tecnici in carica**

Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, per ciascuno dei seguenti soggetti (**attenzione:** *verificare l'esatta rispondenza con i nominativi riportati nella precedente dichiarazione sub punto B lettera c) ed i nominativi riportati sul certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.):*

- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,

una apposita dichiarazione sostitutiva (ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 - allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) resa direttamente e personalmente da ciascuno dei citati soggetti (per ciascun soggetto una propria dichiarazione autografa), secondo il modello allegato (compilare prima parte Allegato B).

E' ammissibile con riguardo ai soggetti in carica, che un legale rappresentante dell'impresa concorrente produca, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa "per quanto a propria conoscenza", secondo il modello allegato (compilare seconda parte Allegato B). In tal senso, si segnala il **Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 20 giugno 2012, n. 3590** secondo cui: "*Laddove il disciplinare afferma che la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa anche da tutti i soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, lett. c), codice appalti, esso va interpretato nel senso che esige la dichiarazione anche con riferimento a tutti tali soggetti, ma non nel senso di escludere la possibilità di rendere dichiarazione a mezzo rappresentante, in deroga al principio generale che le dichiarazioni di scienza possono essere rese a mezzo di rappresentante*". Inoltre, recentemente il Consiglio di Stato, **Sezione III, sentenza 28 agosto 2014, n. 4430** ha precisato che "*il dichiarante non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali non ha potuto produrre le dichiarazioni dei diretti interessati*".

Anche la soppressa **AVCP parere n. 89 del 23 aprile 2014**, ha ritenuto, dal combinato disposto degli artt. 38 e 46 del Codice, che la dichiarazione resa da un legale rappresentante dell'impresa anche per conto degli altri legali rappresentanti, direttori tecnici o procuratori speciali, può *“ritenersi sufficiente a soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 38, D.lgs. n. 163/2006, fatte salve le ulteriori verifiche di competenza della stazione appaltante sulla veridicità della dichiarazione resa e sulla sussistenza dei requisiti dichiarati”*.

In **caso di raggruppamento d'impres**e, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente per ciascuno dei citati soggetti relativi ad ogni impresa raggruppata.

In **caso di Consorzio di impres**e, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente per ciascuno dei citati soggetti relativi al Consorzio (se già costituito) e ad ogni impresa consorziata (quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c).

In caso di **aggregazione di impres**e di rete o di **GEIE**, ex art. 34, comma 1, lettere e-bis) ed f) e dell'art. 37 del Codice, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente per ciascuno dei citati soggetti relativi ad ogni impresa aggregata.

#### **D. Dichiarazione sostitutiva requisiti morali legali rappresentanti e direttori tecnici cessati**

Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, per i soggetti che sono cessati dalle cariche di cui al precedente punto C (titolare, soci, soci accomandatari, amministratori con potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico persona fisica e il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (**attenzione:** *verificare l'esatta rispondenza con i nominativi riportati nella precedente dichiarazione sub punto B lettera d)*), una apposita dichiarazione sostitutiva (ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 - allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) resa direttamente e personalmente da ciascuno dei citati soggetti (per ciascun soggetto una propria dichiarazione autografa) secondo il modello allegato (compilare prima parte Allegato C).

E' ammissibile per i soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentante dell'impresa concorrente produca, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa “per quanto a propria conoscenza”, specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o rifiuto) la produzione della suddetta dichiarazione da parte dei soggetti cessati interessati, secondo il modello allegato (compilare seconda parte Allegato C).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette dichiarazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “per quanto a propria conoscenza”, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

In **caso di raggruppamento d'impres**e, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente per ciascuno dei citati soggetti relativi ad ogni impresa raggruppata.

In **caso di Consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente per ciascuno dei citati soggetti relativi al Consorzio (se già costituito) e ad ogni impresa consorziata (quelle che eseguiranno le attività per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c).

In caso di **aggregazione di imprese di rete** o di **GEIE**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere e-bis) ed f) e dell'art. 37 del Codice, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente per ciascuno dei citati soggetti relativi ad ogni impresa aggregata.

**Attenzione:** resta inteso che, nel caso di **soggetti cessati dalla carica con condotta penalmente sanzionata**, l'impresa deve dichiarare in questa sede di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla suddetta condotta; pertanto, occorre presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale, e allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (inserire tale dichiarazione **nella busta "A"**).

#### **E. Requisiti capacità economica e finanziaria - Dichiarazioni Istituti bancari o intermediari finanziari** (art. 41, comma 1, lettera a, del Codice)

Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, almeno **due dichiarazioni in originale** di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recanti espreso riferimento alla presente gara ed attestanti espressamente la solidità economica e la puntualità e regolarità nell'onorare gli impegni assunti da parte dell'impresa; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice.

In **caso di raggruppamento di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice, le suddette "dichiarazioni Istituti bancari o intermediari finanziari", devono essere presentate distintamente per ogni impresa raggruppata.

In **caso di Consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice, le suddette "Dichiarazioni Istituti bancari o intermediari finanziari", devono essere presentate distintamente dal Consorzio (se costituito) e da ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno le attività per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c).

In **caso di aggregazione di imprese di rete** o di **GEIE**, ex art. 34, comma 1, lettere e-bis) ed f) e dell'art. 37 del Codice, le suddette "dichiarazioni Istituti bancari o intermediari finanziari", devono essere presentate distintamente per ogni impresa aggregata.

**Attenzione:** si ricorda che questo tipo di requisito economico-finanziario, essendo di carattere **oggettivo**, può essere conseguito tramite avalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice (cfr. Parere precontenzioso AVCP n. 163/2011) (v. successivo paragrafo 13).

#### **F. Requisiti capacità tecnica - Dichiarazione sostitutiva contratto analogo** (art. 42, comma 1, lettera a, del Codice)

Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), in cui si attesta di aver eseguito negli ultimi tre anni almeno un contratto analogo per servizi e forniture di allestimento di spazi espositivi per un unico evento fieristico/espositivo (o ideazione, organizzazione e allestimento di parti di tale evento) di rilevanza nazionale o internazionale realizzato a favore di un unico committente pubblico o privato, di importo non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) (IVA esclusa).

**Attenzione:** nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il suddetto contratto di servizi e forniture di allestimento di spazio espositivo, **indicare** la descrizione dettagliata dell'**oggetto, importo, data e committente**. Al fine di anticipare le operazioni di controllo dei requisiti speciali si prega di allegare la documentazione probatoria (contratto e relativi documenti contabili).

In **caso di raggruppamento di imprese**, ai sensi dell'art. 37 del Codice, la suddetta "Dichiarazione sostitutiva contratto analogo" deve essere presentata distintamente per ogni impresa raggruppata. Per i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo "**orizzontale**" l'impresa capogruppo mandataria e le imprese mandanti si assumono il medesimo tipo di prestazione principale (servizi e forniture di allestimento spazio espositivo).

Si precisa che il presente requisito (contratto analogo per servizi e forniture di allestimento di spazio espositivo) deve essere posseduto dalla totalità delle imprese raggruppate, fermo restando che l'impresa mandataria deve essere in possesso di un contratto pari ad almeno il 50% del valore indicato (almeno € 250.000,00 IVA esclusa) e ciascuna impresa mandante deve essere in possesso di almeno un contratto pari ad almeno il 20% del valore indicato (almeno € 100.000,00 IVA esclusa), fatto salvo il raggiungimento dell'importo richiesto.

In **caso di Consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice, la suddetta "Dichiarazione sostitutiva contratto analogo" deve essere presentata distintamente dal Consorzio (se già costituito) e da ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno le attività per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b-c).

In **caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane**, di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice, si precisa che il suddetto requisito di capacità tecnica, di cui al punto III.2.3) del bando di gara, deve essere posseduto direttamente dal Consorzio nel senso che il Consorzio deve aver eseguito il contratto analogo.

In **caso di Consorzio stabile** di imprese, di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del Codice, si precisa che il suddetto requisito di capacità tecnica, di cui al punto III.2.3) del bando di gara, deve essere posseduto direttamente dal Consorzio, salvo quanto disposto dall'art. 35 del Codice e dall'art. 277, comma 3, del Regolamento. Sempre ai sensi dell'art. 277, comma 3, del Regolamento, è consentito al Consorzio stabile di dimostrare il possesso del requisito in questione attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto.

In **caso di Consorzio ordinario** di imprese, di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del Codice dettate per i raggruppamenti temporanei di imprese. La predetta assimilazione comporta che i Consorzi ordinari di imprese non possono avere una propria qualificazione e, quindi, partecipano alle gare utilizzando le qualificazioni dei propri consorziati (tutti). Pertanto, tutti i consorziati dovranno essere in possesso del presente requisito, nella misura minima del 20% per ciascuna impresa consorziata (almeno € 100.000,00 IVA esclusa), fatto salvo il raggiungimento dell'importo minimo richiesto da parte del Consorzio ordinario nel suo complesso.

In **caso di aggregazione di imprese di rete** o di **GEIE**, ex art. 34, comma 1, lettere e-bis) ed f) e dell'art. 37 del Codice, la suddetta "Dichiarazione sostitutiva contratto analogo" deve essere presentata distintamente per ogni impresa aggregata (si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del Codice dettate per i raggruppamenti temporanei di imprese).

La predetta assimilazione comporta che il requisito del contratto analogo deve essere soddisfatto dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

**Attenzione:** si ricorda che questo tipo di requisito di capacità tecnica e professionale, essendo di carattere **oggettivo**, può essere conseguito tramite avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice (v. successivo paragrafo 13).

## G. Cauzione provvisoria

Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, l'attestazione dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio, di cui al punto III.1.1) del bando di gara, a garanzia dell'assolvimento degli obblighi nascenti dalla partecipazione alla gara, compresa la sanzione di cui all'art. 38, comma 2bis, del Codice (v. paragrafo 4.4), e della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, costituita ai sensi ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 75 del Codice, di importo pari al **2%** dell'importo complessivo a base di gara (IVA esclusa), e precisamente a € **10.000,00** (diecimila/00), che può avvenire mediante:

- a) cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di Sviluppo Lazio;
- b) fideiussione bancaria costituita presso un Istituto di credito di cui al d.lgs. n. 385/1993 s.m.i.;
- c) fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata ai sensi della legge n. 348/1982, successivamente modificata dal d.lgs. n. 175/1995 da Compagnia di Assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico della legge sull'esercizio di assicurazioni private di cui al D.M. 12/10/90;
- d) fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**Attenzione:** a pena di esclusione dalla gara, le fideiussioni sub lettere b), c) e d) devono avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e devono prevedere espressamente “la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale” (ex art. 1944 codice civile), la “rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile”, nonché l'operatività delle medesime “entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

- l'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto di appalto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, alla stipula del contratto stesso, oppure non ottemperi agli adempimenti richiesti per la stipula entro i termini fissati;
- l'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento (1% pari a € 5.000) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve allegare alla cauzione provvisoria l'originale o copia autenticata o dichiarazione sostitutiva della certificazione di qualità posseduta.

La garanzia provvisoria sarà svincolata e restituita ai partecipanti non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione definitiva della gara, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva (articolo 79, comma 5, lettera a, del Codice), ed all'aggiudicatario dopo la stipula del contratto, contestualmente alla comunicazione di stipula del contratto (articolo 79, comma 5, lettera b-ter, del Codice).

**In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice, la “Cauzione provvisoria” deve essere prestata dalla sola impresa mandataria (capogruppo), anche se non ancora costituito (in quest'ultimo caso la Cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese raggruppande oppure alla sola mandataria ma con esplicito richiamo al costituendo raggruppamento ed alle mandanti).

**In caso di Consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice, la suddetta “Cauzione provvisoria” deve essere prestata dal solo Consorzio (se già costituito) o da una delle imprese consorziate se il consorzio ordinario non è ancora costituito: in quest'ultimo caso la Garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese consorziate con esplicito richiamo al costituendo Consorzio ordinario.

**In caso di aggregazione di imprese di rete o di GEIE**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere e-bis) ed f) e dell'art. 37 del Codice, la suddetta “Cauzione provvisoria” deve essere presentata dall'aggregazione o dal GEIE e deve essere intestata a tutte le imprese aggregate con esplicito richiamo al contratto di rete o al GEIE.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità della suddetta cauzione provvisoria costituisce causa di esclusione, fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice.

## **H. Impegno di un fideiussore**

Ciascuna impresa, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del Codice, deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (a copertura della corretta esecuzione del contratto), di cui all'art. 113 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria di cui al precedente punto H venga prodotta con fideiussione (v. lettere b-c-d), il presente impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva può essere contenuto nella stessa garanzia provvisoria. Il presente impegno si intende automaticamente sciolto in caso di non aggiudicazione della gara.

Anche per la “Garanzia definitiva”, calcolata ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice, si applicherà la riduzione della garanzia (50%) di cui all'art. 75, comma 7, del Codice, qualora l'aggiudicatario possieda la certificazione del sistema di qualità.

**In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice, il presente impegno deve essere presentato dalla sola impresa mandataria (capogruppo), anche se non ancora costituito (in quest'ultimo caso l'impegno deve essere riferito a tutte le imprese raggruppande ovvero alla sola mandataria ma con esplicito richiamo al costituendo raggruppamento ed alle mandanti).

**In caso di Consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice, il presente impegno deve essere presentato dal solo Consorzio (se già costituito) o da una delle imprese consorziate se il consorzio ordinario non è ancora costituito: in quest'ultimo caso l'impegno deve essere riferito a tutte le imprese consorziate con esplicito richiamo al costituendo Consorzio ordinario.

In caso di **aggregazione di imprese di rete** o di **GEIE**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere e-bis) ed f) e dell'art. 37 del Codice, il presente impegno deve essere presentato dall'aggregazione o dal GEIE e deve essere referito a tutte le imprese con esplicito richiamo al contratto di rete o al GEIE.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità del suddetto impegno costituisce causa di esclusione, fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice.

#### **I. Documentazione comprovante il pagamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici**

Ciascuna impresa, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 5 marzo 2014 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – su G.U.R.I. n. 113 del 17 maggio 2014), deve **presentare l'attestazione dell'avvenuta contribuzione di euro 70** (come stabilito, in relazione alla fascia di importo del presente appalto, dall'art. 2 della citata deliberazione) in una delle seguenti modalità secondo le nuove "Istruzioni operative" fornite dall'Autorità sul sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it) (ora ANAC – v. avviso del 12 settembre 2014):

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la **ricevuta di pagamento** (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Ricerca punti vendita", per cercare il punto vendita più vicino. L'operatore economico deve verificare l'esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla quale intende partecipare riportati sullo **scontrino** rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale, all'offerta.

La Società provvederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG assegnato alla presente procedura di gara (**CIG 6012096A8F**).

**Attenzione:** ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 e delle conseguenti deliberazioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il mancato o errato pagamento è **causa di esclusione dalla gara**, come ribadito dalla citata Autorità con la deliberazione n. 4 del 10 ottobre 2012 (paragrafo 11).

In caso di **Raggruppamento temporaneo di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta documentazione di avvenuta contribuzione deve essere presentata dalla sola impresa mandataria (capogruppo), anche se non ancora costituito.

In caso di **Consorzio di imprese** ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta documentazione di avvenuta contribuzione deve essere presentata dal Consorzio (se già costituito) o da una delle imprese consorziate se il consorzio ordinario non è ancora costituito.

In caso di **aggregazione di imprese di rete** o di **GEIE**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere e-bis) ed f) e dell'art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta documentazione di avvenuta contribuzione deve essere presentata da una delle imprese aggregate.

### 13. Documentazione per l'avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 49 del Codice, l'impresa (singola o consorziata o raggruppata ai sensi dell'art. 34 del Codice) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (bando di gara punti III.2.2 e III.2.3) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (cd. avvalimento). A tal fine, l'impresa deve produrre quanto segue:

1. **Dichiarazione di avvalimento** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa carente (ausiliata) dei requisiti di capacità economica e finanziaria (bando di gara punto III.2.2) e di capacità tecnica (bando di gara punto III.2.3) (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifiche indicazioni dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria (*compilare ALLEGATO E modello 1 - Attenzione: in caso di concordato preventivo con continuità l'impresa ausiliata deve dichiarare di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 49 del Codice, al fine di consentire all'impresa ausiliaria di subentrare all'ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione al contratto*);
2. **Dichiarazione sostitutiva**, resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale - allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, attestante il possesso da parte dell'impresa ausiliaria stessa dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice ed altro (*compilare ALLEGATO E modello 2 - Attenzione: non è possibile avvalersi di un'impresa in stato di concordato preventivo con continuità aziendale non essendo ammesso l'avvalimento a cascata*). Inoltre, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del Codice, l'impresa ausiliaria dovrà produrre le ulteriori “**Dichiarazioni sostitutive**” circa l'insussistenza delle cause di esclusione per i soggetti in carica (*paragrafo 12.C – compilare ALLEGATO B*) e per gli eventuali soggetti cessati dalla carica (*paragrafo 12.D – compilare ALLEGATO C*);
3. **Dichiarazione sostitutiva**, resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale - allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale dichiara:
  - a. di essere in possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento con specifica indicazione dei requisiti prestati (paragrafi 12.E e 12.F);
  - b. di obbligarsi, incondizionatamente ed irrevocabilmente, verso il concorrente e verso la Società, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa ausiliata;
  - c. di non partecipare alla presente gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

d. che dei requisiti dell'impresa non si avvalgono altri concorrenti alla presente gara (*compilare ALLEGATO E modello 2*);

*(Attenzione: in caso di concordato preventivo con continuità aziendale l'impresa ausiliaria deve dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, e di impegnarsi nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto)*

4. **Contratto di avvalimento**, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa ausiliata a fornire i requisiti di cui è carente ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (v. art. 88, comma 1, del Regolamento); in alternativa, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo, **dichiarazione sostitutiva** resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale attesta il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (*compilare ALLEGATO E modello 1*).

**Attenzione:** ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lettera h), nei confronti dei sottoscrittori, la Società escluderà il concorrente e provvederà all'escussione della relativa garanzia, trasmettendo inoltre gli atti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (subentrata alla AVCP) per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si precisa che in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è consentito, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa (*compilare ALLEGATO E modello 2*);

- non è consentita, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del Codice, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese (tale divieto deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell'impresa ausiliaria e di quella ausiliata alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, ma non quando le stesse appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un'unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi – cd. avvalimento interno: v. AVCP determina n. 2/2012, par. 7) (*compilare ALLEGATO E modello 2*).

Si evidenzia che in nessun caso l'impresa ausiliaria può trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale non potendo la stessa fare ricorso all'istituto dell'avvalimento per il noto divieto dell'avvalimento a cascata. L'avvalimento, infatti, è istituto di soccorso al concorrente in sede di gara e, di conseguenza, va escluso chi si avvale di impresa ausiliaria a sua volta priva del requisito richiesto dal bando nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di qualificazione mancante.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle suddette dichiarazioni o del contratto di avvalimento ovvero la non conformità dei contenuti comporterà l'esclusione del concorrente per mancanza dei requisiti (parere AVCP n. 100 del 9 giugno 2011, nonché Deliberazioni AVCP n. 2 del 1 agosto 2012 e n. 4 del 10 ottobre 2012, paragrafo 4), fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice, come introdotti dall'art. 39 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

#### **14. Contenuto della BUSTA “B” – “OFFERTA TECNICA”**

14.1 Sulla base delle prestazioni richieste nei documenti “Capitolato tecnico e allegati” e “Schema di contratto”, l'impresa deve dimostrare le proprie caratteristiche qualitative attraverso la redazione di un'offerta tecnica riportante quanto di seguito indicato (specificare distintamente ogni singolo elemento richiesto ai fini della valutazione dell'offerta ed attribuzione dei relativi punteggi di merito) e consistente in una relazione illustrativa dei servizi e delle forniture.

Pertanto, l'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, una **Relazione tecnica** completa e dettagliata, in originale, dei servizi e delle forniture offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel Capitolato tecnico. Essa in particolare dovrà contenere una ideazione creativa ed un progetto esecutivo con riferimento ai criteri e sub-criteri di cui al paragrafo 16 nel quale sono inseriti i criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica (tabella 2). La Relazione tecnica dovrà contenere la trattazione dei punti riportati nel fac-simile di seguito riportato. Si precisa che qualora l'Impresa partecipante non rispettasse tutti i requisiti minimi richiesti verrà esclusa dalla gara. All'offerta tecnica potrà essere allegata ulteriore documentazione che il concorrente ritenga utile. La Relazione tecnica del concorrente deve essere formulata con riferimento ai criteri di valutazione tecnica previsti dalla Società e dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine (massimo 30, oltre alle piante, render e tavole), e dovrà rispettare il fac-simile di seguito riportato.

#### **FAC SIMILE RELAZIONE TECNICA**

A. **Struttura organizzativa** dell'operatore economico dedicata alla realizzazione delle attività richieste. Descrivere e illustrare:

- Team di progetto dedicato alla progettazione esecutiva dell'idea creativa (indicare numero e qualifiche del personale impiegato nel Team di progetto e allegare i rispettivi CV);
- Team di allestimento dedicato alla realizzazione, montaggio e smontaggio dello spazio espositivo (indicare numero e qualifiche del personale tecnico impiegato, modalità controllo tecnico del personale, personale addetto al controllo di qualità, piano adottato per la sicurezza dei lavoratori in base al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., piano di formazione – indicare qualifiche del responsabile del servizio e del responsabile della sicurezza e allegare i rispettivi CV);
- Team di assistenza e manutenzione per tutta la durata della manifestazione (indicare numero e qualifiche del personale impiegato e allegare i rispettivi CV).

B. **Progetto esecutivo: strategia e concept creativo**. Descrivere l'idea creativa e la progettazione esecutiva sviluppando i seguenti elementi:

- coerenza con il Concept di Padiglione Italia e Mostra delle Regioni;

- originalità dell'idea di rappresentare il territorio di Roma e del Lazio;
- contenuti e innovazione tecnologica nella rappresentazione degli stessi;
- coinvolgimento ed interazione del visitatore.

Per rappresentare i suddetti punti occorre produrre in particolare:

- piante generali di tutte le aree oggetto dell'appalto in scala 1:200 ovvero in scala 1:100 (a scelta del progettista), accompagnate da prospetti e sezioni generali, considerati più rappresentativi, in scala 1:100;
- piante, prospetti e sezioni di elementi particolari almeno in scala 1:50;
- render di particolari e di insieme con resa cromatica reale e interventi grafici applicati;
- render animato con rappresentazione del percorso;
- tavole specifiche sulla grafica e sugli elementi di identità dello spazio;
- tavole specifiche riguardanti le videoinstallazioni e/o le soluzioni tecnologiche proposte;
- demo esempio dei contenuti proposti attraverso presentazioni multimediali;
- tavole specifiche riguardanti l'impianto di illuminazione previsto nelle scale più opportune, con l'indicazione del tipo dei corpi illuminanti e del loro posizionamento.

**C. Fornitura e allestimento dello spazio espositivo.** Descrivere e illustrare:

- caratteristiche e tipologie delle attrezzature tecnologiche, dei materiali, degli arredi e degli accessori utilizzati per l'allestimento dello spazio espositivo;
- utilizzo di materiali eco-sostenibili.

Per rappresentare i suddetti punti occorre produrre in particolare:

- descrizione, con eventuale campionatura non voluminosa, dei materiali più rappresentativi dell'allestimento (pavimentazioni, pareti, eventuali significativi elementi strutturali, rivestimenti, finiture, verniciature, supporti per la grafica, etc.) corredati dalle relative schede tecniche che ne permettano l'identificazione delle caratteristiche, della qualità, del tipo e della valenza estetica;
- depliant o foto o fotocopie di tutti gli elementi di arredo e/o loro complementi, già indicati nei grafici e nella descrizione tecnica con l'eventuale codice di identificazione;
- depliant o foto o fotocopie di tutti i corpi illuminanti già indicati e posizionati nelle tavole specifiche, corredati dalle relative schede tecniche che permettano l'identificazione delle caratteristiche, della qualità, del tipo e della valenza estetica, e ne riportino l'eventuale codice di identificazione;
- foto e informazioni delle tecnologie che si intendono utilizzare;
- cronoprogramma di attuazione del progetto.

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere chiusa in apposita e unica busta intestata: in tale busta, con la dicitura "**OFFERTA TECNICA**", non devono essere inseriti altri documenti. La relazione tecnica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso (nome e cognome: riportare timbro e firma) da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa (se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale).

Non saranno ammesse offerte tecniche riguardanti solo parte dei servizi e delle forniture richiesti. Resta inteso che gli oneri relativi alla predisposizione e presentazione dell'offerta tecnica saranno a carico del concorrente e che la Società non rimborserà alcuna spesa.

In caso di **raggruppamento di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice, i documenti relativi all'offerta tecnica devono essere sottoscritti:

- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese raggruppate;
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) della sola mandataria.

In caso di **Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** e di **Consorzi tra imprese artigiane**, di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del Codice, i documenti relativi all'offerta tecnica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di **Consorzio stabile** ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera c), e dell'art. 36 del Codice, i documenti relativi all'offerta tecnica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di **Consorzio ordinario di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e), e dell'art. 37 del Codice, i documenti relativi all'offerta tecnica devono essere sottoscritti:

- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese consorziate;
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e-bis), e dell'art. 37 del Codice, i documenti relativi all'offerta tecnica devono essere sottoscritti:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura) dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura) dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura) dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di **GEIE**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera f), e dell'art. 37 del Codice, i documenti relativi all'Offerta tecnica devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura) di tutte le imprese aggregate.

## **15. Contenuto della BUSTA “C” – “OFFERTA ECONOMICA”**

15.1 Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (**Allegato D**), contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) il prezzo complessivo a corpo offerto per l'intero appalto, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b) il conseguente ribasso unico percentuale, da applicare all'importo complessivo posto a base di gara (490.000,00 euro), IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi.

In questa busta devono essere inseriti i documenti di cui ai punti seguenti:

### **A Offerta economica**

L'Offerta economica deve essere redatta in lingua italiana, in conformità alla “Dichiarazione di offerta economica” di cui all'**Allegato D** del presente disciplinare. Le offerte dovranno essere incondizionate ed i valori dovranno essere espressi, oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di discordanza fra indicazioni, sarà ritenuta valida l'indicazione espressa in lettere. Resta inteso che il prezzo complessivo offerto resta fisso e immutabile per tutta la durata del contratto.

L'Offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) dell'impresa offerente.

In caso di **raggruppamento di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice, l'Offerta economica deve essere sottoscritta:

- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese raggruppate;
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) della sola impresa mandataria.

In caso di **Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** e di **Consorzi tra imprese artigiane**, di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del Codice, l'Offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di **Consorzio stabile** ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera c), e dell'art. 36 del Codice, l'Offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di **Consorzio ordinario di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e), e dell'art. 37 del Codice, l'Offerta economica deve essere sottoscritta:

- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese consorziate;
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e-bis), e dell'art. 37 del Codice, l'Offerta economica deve essere sottoscritta:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura) dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura) dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura) dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di **GEIE**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera f), e dell'art. 37 del Codice, l'Offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura) di tutte le imprese aggregate.

## **B Dichiarazione accesso agli atti (eventuale)**

Relativamente al diritto di accesso agli atti, previsto dall'art. 79, comma 5-quater e dall'art. 13 del Codice, il concorrente è tenuto a rendere comprovata e motivata dichiarazione in ordine all'eventuale carattere di segreto tecnico e/o commerciale delle informazioni fornite o che saranno fornite nell'ambito dell'offerta ed a giustificazione della medesima.

La mancata produzione della suddetta dichiarazione libera la Società dall'obbligo di notifica di eventuali richieste di accesso ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

Pertanto, solo nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato (v. paragrafo 12.B lettera aa) di non consentire alla Società di dare visione e rilasciare copia della documentazione di gara dovrà presentare la suddetta "**Dichiarazione accesso agli atti**", sottoscritta in calce, a pena di irricevibilità della stessa, con firma leggibile (non autenticata) e per esteso (nome e cognome: riportare timbro e firma) da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale).

Nel caso di partecipazione in raggruppamento, consorzio, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE la suddetta "dichiarazione accesso agli atti" deve essere sottoscritta in calce, a pena di irricevibilità della stessa, come specificato al paragrafo precedente.

La suddetta dichiarazione, con eventuali documenti allegati, utile a dimostrare che le informazioni fornite dall'offerente stesso nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime costituiscano segreti tecnici o commerciali deve essere inserita in separata busta chiusa, con la dicitura "**DICHIARAZIONE ACCESSO ATTI**", da inserire nella **Busta "C"**.

Resta inteso che la Società valuterà in caso di richiesta di accesso agli atti se negare o concedere tale diritto al richiedente sulla base di quanto prodotto dal concorrente contro interessato all'accesso.

## 16. Procedura di aggiudicazione

### 16.1 Criterio aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una Commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito riportati, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.

Pertanto, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a elementi diversi che comprendono il prezzo e la qualità, ai sensi dell'art. 83 del Codice e dell'art. 283 del Regolamento ed alla luce delle indicazioni fornite dalla AVCP nella determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, recante "Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture", nonché nel "Quaderno - Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" del dicembre 2011.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è pari a 80 punti; il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è pari a 20 punti.

L'offerta economica non potrà in nessun caso essere pari o superiore all'importo complessivo a base di gara pari ad € **490.000,00** (quattrocentonovantamila/00) (IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi).

Per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà applicata la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i] + [W_{eco} * V(a)_{eco}]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta a-esima;

n = numero totale dei requisiti di qualità, di cui alla successiva tabella 2, pari a 3;

W<sub>i</sub> = peso attribuito al requisito di qualità i-esimo, come specificato nel successivo punto 16.4;

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta a-esima rispetto al requisito di qualità i-esimo, come specificato nel successivo punto 16.2 (può assumere un valore variabile tra zero ed uno);

$\sum n$  = sommatoria sugli n requisiti di qualità;

W<sub>eco</sub> = peso attribuito all'offerta economica, come specificato nel successivo punto 16.3;

V(a)<sub>eco</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta economica a-esima, come specificato nel successivo punto 2 (può assumere un valore variabile tra zero ed uno).

L'indice di valutazione C(a) dell'offerta a-esima potrà assumere un valore tra 0 e 100 (80+20).

Con riferimento all'indice di valutazione C(a) sarà redatta la graduatoria di gara, in base alla quale sarà formulata, da parte della Commissione giudicatrice, la proposta di aggiudicazione all'organo deliberativo competente, fatta salva la verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86 e ss. del Codice, e dell'art. 248 del Regolamento.

In caso di offerte uguali si aggiudicherà a quella che ha ottenuto il maggior punteggio sull'elemento di valutazione "Offerta Tecnica"; in caso di uguaglianza assoluta si procederà, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, a gara di migliororia sull'elemento "Offerta economica" o, se non possibile, mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

## 16.2 Determinazione dei coefficienti V(a)i

Per la determinazione dei coefficienti V(a)i relativi ai 3 requisiti di qualità verrà applicato il metodo n. II, lettera a.4), riportato nell'allegato P del Regolamento.

In particolare, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione giudicatrice.

Ogni componente della Commissione giudicatrice, pertanto, attribuirà a ciascun dei 9 sub-elementi dei 3 requisiti e per ogni offerta, a propria discrezione, un giudizio sintetico motivato, a cui verrà associato il corrispondente valore V(a)i secondo quanto riportato nella sotto indicata tabella 1.

Pertanto, i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun sub-elemento sono determinati:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
- b) determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub-elemento;
- c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi ("prima riparametrazione").

La somma dei punteggi dei sub-elementi di ciascun requisito di qualità determina il valore provvisorio di V(a)i per ogni requisito.

Successivamente, al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui 3 requisiti di qualità tecnica qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, sarà effettuata una "seconda riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto (dato dalla somma dei punteggi dei 3 requisiti) il massimo punteggio previsto (80 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In tal modo, l'incidenza relativa della voce offerta tecnica sul punteggio finale sarà sempre in grado di rispecchiare la proporzione prevista dal bando di gara (80 punti offerta tecnica e 20 punti offerta economica).

Per i servizi richiesti, di cui alla successiva tabella 2, ciascun componente della Commissione giudicatrice esprimerà un unico giudizio sintetico (coefficiente V(a)i) per ciascuno dei 9 sub-elementi di valutazione), tenendo conto, ai fini dell'attribuzione del giudizio sintetico (da molto negativo ad ottimo) come specificato nella tabella 1, delle seguenti caratteristiche:

- affidabilità delle soluzioni proposte;
- caratteristiche qualitative e prestazionali;
- offerte migliorative rispetto ai minimi richiesti nel Capitolato tecnico;
- qualità delle metodologie;
- qualità dei processi utilizzati.

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>V(a)i associato al giudizio sintetico</b>	<b>Breve motivazione giudizio sintetico</b>
Molto negativo	0	
Abbastanza negativo	0,1	
Negativo	0,2	

Abbastanza scarso	0,3	
Scarso	0,4	
Quasi sufficiente	0,5	
Sufficiente	0,6	
Più che sufficiente	0,7	
Buono	0,8	
Quasi ottimo	0,9	
Ottimo	1	

Tabella 1

### 16.3 Determinazione del coefficiente V(a)eco

Il solo coefficiente V(a)eco sarà calcolato attraverso la seguente formula:

se  $A(a) \leq A_{soglia} \rightarrow V(a)_{eco} = X * A(a) / A_{soglia}$

se  $A(a) > A_{soglia} \rightarrow V(a)_{eco} = X + (1 - X) * [(A(a) - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$  dove:

$A(a)$  = ribasso relativo all'offerta economica a-esima rispetto all'importo posto a base di gara;

$A_{soglia}$  = media aritmetica dei ribassi, rispetto all'importo complessivo a corpo posto a base di gara, di tutte le offerte praticate;

$X = 0,90$ ;

$A_{max}$  = ribasso massimo rispetto all'importo complessivo a corpo posto a base di gara tra tutte le offerte praticate.

### 16.4 Assegnazione dei pesi $W_i$ e $W_{eco}$

Il peso assegnato all'offerta tecnica è pari a 80 ed è dato dalla somma dei pesi  $W_i$  assegnati a ciascun requisito di qualità. Il peso  $W_{eco}$  assegnato all'offerta economica è pari a 20. In Tabella 2 si riporta, per ciascun requisito di qualità, il peso  $W_i$  assegnato ed i rispettivi sub elementi di valutazione e relativi pesi.

i	Categoria del requisito di qualità	$W_i$
<b>1</b>	<b>Struttura organizzativa dell'operatore economico dedicata alla realizzazione delle attività richieste.</b>	<b>15</b>
1.a	<u>Team di progetto</u> dedicato all'ideazione creativa: qualifiche del personale impiegato (valutazione dei CV da allegare alla relazione tecnica)	8
1.b	<u>Team di allestimento</u> dedicato alla realizzazione, montaggio e smontaggio dello spazio espositivo: qualifiche del personale impiegato per la direzione lavori e la sicurezza (valutazione dei CV da allegare alla relazione tecnica).	4
1.c	<u>Team di assistenza e manutenzione</u> per tutta la durata della manifestazione: qualifiche del personale impiegato (valutazione dei CV da allegare alla relazione tecnica).	3
<b>2</b>	<b>Progetto esecutivo: strategia e concept creativo.</b>	<b>55</b>
2.a	Coerenza con il Concept di Padiglione Italia e Mostra delle Regioni	20

2.b	Originalità dell'idea di rappresentare il territorio di Roma e del Lazio	20
2.c	Contenuti e innovazione tecnologica nella rappresentazione degli stessi	10
2.d	Coinvolgimento ed interazione del visitatore	5
<b>3</b>	<b>Fornitura e allestimento</b> dello spazio espositivo.	<b>10</b>
3.a	Caratteristiche e tipologie delle attrezzature tecnologiche, dei materiali, degli arredi e degli accessori utilizzati per l'allestimento dello spazio espositivo	5
3.b	Utilizzo di materiali eco-sostenibili	5

Tabella 2

**Attenzione:** il concorrente la cui offerta tecnica non raggiunga, prima della “seconda riparametrazione” finale, un punteggio di **almeno 50 punti su 80 punti** non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica e, conseguentemente, sarà escluso dalla procedura di gara (“clausola di sbarramento”).

Come sopra riportato, l'aggiudicazione della gara avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Codice. L'aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente ammesso alla gara con punteggio complessivo più alto e con offerta ritenuta congrua.

La Società non procederà alla **verifica dell'anomalia delle offerte** come previsto dall'art. 86, comma 2, del Codice, in quanto l'appalto rientra tra i servizi elencati nell'Allegato II B dello stesso Codice e come tale, ai sensi dell'art. 20, escluso in parte dall'applicazione dello stesso; pertanto, la Società non intende richiamare tale norma.

Tuttavia, la Società si riserva, comunque, la facoltà di procedere a sua discrezione e sulla base dell'art. 86, comma 3, del Codice alla verifica dell'offerta prodotta nel caso di ravvisata anomalia di quest'ultima. In tal caso la procedura di gara proseguirà, ai sensi dell'art. 88 del Codice, per la valutazione della congruità delle offerte.

16.5 La Società si riserva comunque il diritto:

a) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del Codice;

b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 9 del R.D. 827/1924.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento; non saranno ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate, plurime, indefinite.

Tutti i coefficienti ed i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnico-economica saranno considerati alla terza cifra decimale con arrotondamento per eccesso se il quarto decimale è uguale o superiore a 5.

In caso di aggiudicazione sarà ritenuto vincolante per l'operatore economico aggiudicatario tutto quanto contenuto ed indicato nell'offerta tecnico-economica, con l'avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo sarà a carico dell'aggiudicatario e retribuito all'interno del prezzo offerto senza che lo stesso possa avanzare alcuna pretesa in merito.

## 17. Invio documentazione

17.1 La documentazione di gara dovrà essere predisposta come segue:

1. **busta A** interna chiusa (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) contenente tutta la documentazione amministrativa prescritta: documenti sub paragrafo 12 da A a J ed eventualmente i documenti sub paragrafo 12 punto B lettera e) (documenti concordato preventivo con continuità aziendale) e sub paragrafo 13 da nn. 1 a 4 (documenti avvalimento);
2. **busta B** interna chiusa (OFFERTA TECNICA) contenente tutta la documentazione tecnica prescritta: relazione sub paragrafo 14;
3. **busta C** interna chiusa (OFFERTA ECONOMICA) contenente tutta la documentazione economica prescritta: documento sub paragrafo 15, punto A (offerta) ed eventualmente il documento sub punto B (accesso atti).

Le **tre buste interne** chiuse dovranno essere inserite in una **busta grande esterna (plico)** intestata e sigillata, pena l'esclusione dalla gara, con sistema di chiusura atto a garantire l'individuazione della provenienza dell'offerta e la sua segretezza.

17.2 Su tale plico (contenente le tre buste interne) dovrà essere apposta, oltre al nominativo dell'impresa (se raggruppamento riportare il nominativo della capogruppo e delle mandanti – se consorzio riportare il nominativo del Consorzio e delle consorziate che eseguiranno i servizi), il recapito postale, fax ed e-mail per eventuali comunicazioni urgenti antecedenti all'apertura dei plichi, la seguente dicitura: “**GARA A PROCEDURA APERTA CIG N. 6012096A8F – IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO EXPO 2015 – NON APRIRE**”.

La Società non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito, per eventuali disguidi postali, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r..

Ogni concorrente dovrà produrre una sola offerta tecnico-economica e non sono ammesse offerte alternative o successive. L'offerta tecnico-economica dovrà rimanere fissa ed invariabile; essa è vincolante per i 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il plico dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro le **ore 12:00 del 12 gennaio 2015** al seguente indirizzo: **Sviluppo Lazio s.p.a., Servizio acquisti, Via Marco Aurelio 26/A, Roma – 00184**. Non verranno prese in considerazione le offerte che dovessero pervenire o essere consegnate oltre il termine sopra indicato.

Il recapito dell'offerta entro il termine perentorio previsto dal bando di gara resterà ad esclusivo rischio del mittente, qualunque sia il motivo per il quale essa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. L'offerta potrà essere fatta pervenire, oltre che per mezzo del servizio postale (spedizione di plico raccomandato o corriere espresso), anche mediante consegna diretta, o tramite corriere od agenzia di recapito autorizzata. La consegna può essere effettuata a mano, direttamente al predetto indirizzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dei giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza sopraindicata e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del giorno di scadenza.

17.3 Entro il termine indicato dal bando per la presentazione delle offerte sono ammessi il ritiro dell'offerta già presentata, nonché l'eventuale presentazione di offerta sostitutiva e/o di documentazione integrativa o sostitutiva di quella già presentata. Oltre il termine sopra indicato, non sarà invece più consentito il ritiro dell'offerta, né sarà considerata valida alcuna altra offerta o documentazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documentazione precedente. In particolare, verrà esclusa l'offerta pervenuta fuori termine, ancorché spedita a mezzo del servizio postale in tempo utile.

## 18. Modalità di svolgimento della gara

18.1 La Società nominerà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, un'apposita **Commissione giudicatrice**, ai sensi dell'art. 84 del Codice, incaricata dello svolgimento degli adempimenti relativi alla qualificazione dei concorrenti ed all'esame delle rispettive offerte, che procederà all'apertura dei plichi contenenti le tre buste interne con la documentazione amministrativa e le offerte tecniche ed economiche, in una prima seduta pubblica (ore 10 del 13 gennaio 2015), come segue:

- a) apre la seduta pubblica presentando i componenti della Commissione e registrando a verbale i nominativi delle persone eventualmente presenti (legali rappresentanti dei concorrenti o persone da questi delegate);
- b) verifica la data e l'ora di arrivo dei plichi all'Ufficio protocollo della Sviluppo Lazio S.p.a., l'integrità e la chiusura degli stessi e la presenza della dicitura richiesta (o dicitura inequivocabilmente riferibile alla gara di cui al titolo) e, in caso di difformità rispetto a quanto stabilito dalla documentazione di gara, esclude il concorrente dalla gara stessa;
- c) apre i plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare seguendo l'ordine alfabetico dei concorrenti;
- d) apre le **buste interne "A"** e verifica la completezza e la correttezza della documentazione richiesta e, in caso negativo, esclude il concorrente dalla gara, fatta salva ove possibile l'integrazione documentale (la Società si riserva la facoltà di richiedere a suo insindacabile giudizio ai concorrenti l'integrazione documentale, ai sensi dell'art. 46 del Codice - si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2 bis, e all'art. 46, comma 1 ter, del Codice);
- e) verifica che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo esclude dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- f) verifica che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo esclude dalla gara il raggruppamento, il gruppo, l'aggregazione e l'impresa singola;
- g) verifica che, in caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria non partecipi alla presente gara, in proprio o quale raggruppata o consorziata (salvo il caso dell'avvalimento interno) e, in caso positivo, esclude l'impresa ausiliaria ed il concorrente dalla gara;
- h) verifica che, in caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria non presti l'avvalimento nei confronti di più concorrenti alla presente gara e, in caso positivo, esclude detti concorrenti dalla gara;
- i) forma l'elenco delle imprese ammesse alla fase successiva di esame delle offerte tecniche e dichiara gli operatori economici eventualmente esclusi, con idonea motivazione, per irregolarità non sanabile della documentazione amministrativa, nonché gli operatori economici per i quali, ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice, è stata rilevata la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, ed ai quali sarà assegnato un termine di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate gli elementi e le dichiarazioni necessarie (con applicazione della sanzione pecuniaria);

- j) apre le **buste interne “B”** contenenti le offerte tecniche dei soli offerenti ammessi alla fase successiva (compresi quelli ai quali ha chiesto l’integrazione documentale ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter) e verifica e verbalizza il contenuto e la consistenza delle stesse senza effettuare alcuna operazione di valutazione qualitativa;
- k) prima di chiudere la seduta pubblica, senza aprire le **buste interne “C”** provvede al loro inserimento in un unico plico di Sviluppo Lazio S.p.a. che viene chiuso, sigillato, controfirmato (dalla Commissione giudicatrice e possibilmente anche dai rappresentanti dei concorrenti eventualmente presenti) e che sarà custodito in luogo sicuro fino alla successiva seduta pubblica di apertura delle buste con le offerte economiche.

Trattandosi di appalto di servizi elencati all’allegato II B del Codice e come tale, ai sensi dell’art. 20, escluso in parte dall’applicazione dello stesso, la Commissione **non procederà al sorteggio** previsto dall’art. 48, comma 1, del Codice, in quanto la Società non intende richiamare tale norma.

18.2 Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, all’esame della documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter, ai concorrenti per i quali ha rilevato la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive (in caso di inutile decorso del termine di 10 giorni assegnato o qualora la documentazione non sia completa o regolare il concorrente sarà escluso dalla gara).

18.3 Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, all’esame dell’offerta tecnica presentata dagli operatori economici ammessi a tale fase di gara ed alla relativa valutazione qualitativa di ciascun concorrente, formando conseguentemente la graduatoria provvisoria di gara relativa all’elemento “offerta tecnica”. L’esame sarà effettuato seguendo l’ordine alfabetico dei concorrenti. La Commissione giudicatrice può richiedere a suo insindacabile giudizio ai concorrenti l’integrazione documentale, ex art. 46 del Codice, nonché eventuali chiarimenti tecnici. La valutazione sarà condotta secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico e dalla restante documentazione di gara, fermo restando che gli elementi di valutazione ed i rispettivi parametri sono quelli noti e fissati già nel presente disciplinare di gara. Resta inteso che la Commissione giudicatrice non può in alcun modo fissare nuovi criteri motivazionali od altri elementi o sub elementi di valutazione delle offerte.

18.4 La Commissione, in una successiva seduta pubblica, da tenersi nel giorno, luogo ed ora che saranno comunicati mediante telegramma o fax o posta elettronica, procederà come segue:

- a) comunica l’esito dell’integrazione documentale richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter, del Codice ai concorrenti per i quali ha rilevato la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara (ivi compreso l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria prevista);
- b) comunica l’esito dell’esame delle offerte tecniche e la conseguente graduatoria provvisoria relativa all’elemento “offerta tecnica” dei soli concorrenti ammessi (con eventuale esclusione dei concorrenti che hanno ottenuto un punteggio per l’elemento “offerta tecnica” inferiore alla sufficienza stabilita dal presente disciplinare di gara, pari a 50/80: cd. clausola di sbarramento);
- c) apre il plico Sviluppo Lazio S.p.a., sigillato e controfirmato, e apre le **buste interne “C”** contenenti la “Offerta economica”, nonché l’eventuale busta con la “Dichiarazione accesso agli atti”, presentate dai concorrenti ammessi;

- d) compila la graduatoria provvisoria relativa all'elemento "offerta economica" dei soli concorrenti ammessi e compila la conseguente "graduatoria complessiva";
- e) rileva, secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice, se sussistono elementi specifici per i quali le offerte appaiono sospette di anomalia;
- f) se, per quanto sopra, sussistono offerte sospette di anomalia, dichiara quali siano e chiude la seduta pubblica facendo rinvio ad una nuova convocazione di seduta pubblica;
- g) se non sussistono offerte sospette di anomalia, formula la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta e chiude la seduta pubblica.

Trattandosi di appalto di servizi elencati all'allegato II B del Codice e come tale, ai sensi dell'art. 20, escluso in parte dall'applicazione dello stesso, la Commissione **non rileverà il sospetto di anomalia delle offerte** come previsto dall'art. 86, comma 2, del Codice, in quanto la Società non intende richiamare tale norma (v. AVCP Parere di Precontenzioso n. 79 del 09/05/2013).

18.5 Tuttavia, solo in caso di offerta sospetta di anomalia per discrezione, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice, il Presidente della Commissione giudicatrice comunicherà al Responsabile unico del procedimento la graduatoria di gara ed il sospetto di anomalia, evidenziando gli elementi specifici in base ai quali la Commissione giudicatrice reputa opportuno procedere a verifica di congruità e trasmettendo allo stesso tutta la documentazione della gara.

Per l'effettuazione della verifica di congruità il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice e degli Uffici o Organismi tecnici della Società, oppure, potrà richiedere la nomina di una apposita Commissione di congruità di cui all'art. 88, comma 1 bis, del Codice (art. 121, commi 2 e 4, del Regolamento). Ai sensi dell'art. 121 del Regolamento (applicabile ai sensi dell'art. 284 del Regolamento), il Responsabile del procedimento o l'apposita Commissione di congruità, in una o più sedute riservate, procederà secondo gli articoli 87 e 88 del Codice alla verifica di congruità dell'offerta.

Innanzitutto, il Responsabile del procedimento o l'apposita Commissione di congruità, ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, richiederà all'offerente le **giustificazioni** relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, procedendo ai sensi dell'articolo 88 del Codice.

Ciò premesso, l'offerente dovrà presentare un documento "Giustificativi dell'offerta", entro 15 giorni (quindici) dalla richiesta, che in particolare potrà riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per ogni singolo prezzo unitario offerto i seguenti elementi:

- a) l'economia del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- d) l'originalità dei servizi offerti;
- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. L'offerente dovrà giustificare i costi del personale e i costi relativi alla sicurezza aziendale, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi in appalto.

Nella richiesta il Responsabile del procedimento o l'apposita Commissione di congruità può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse e invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, il Responsabile del procedimento richiederà, per iscritto, all'offerente di presentare le **precisazioni** ritenute pertinenti, procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del Codice.

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni. Il Responsabile del procedimento o l'apposita Commissione di congruità, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, il Responsabile del procedimento o l'apposita Commissione di congruità convoca l'offerente per l'**audizione** con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

Il Responsabile del procedimento o l'apposita Commissione di congruità può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni, precisazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione per l'audizione.

Il Responsabile del procedimento o l'apposita Commissione di congruità esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di audizione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. Nel caso in cui l'offerta presentata dal concorrente primo in graduatoria venga ritenuta anormalmente bassa (con idonea motivazione), il Responsabile del procedimento o l'apposita Commissione di congruità procederà, con criterio progressivo sulla base della graduatoria di gara, alla verifica di congruità delle altre offerte sospette di anomalia fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Al termine, il Responsabile del procedimento o l'apposita Commissione di congruità trasmetterà tutta la documentazione al Presidente della Commissione giudicatrice e successivamente, la Commissione giudicatrice in una ultima seduta pubblica, previo avviso in ordine alla data, ora e luogo della convocazione ai concorrenti ammessi mediante telegramma o fax o posta elettronica, procederà a:

- a) dichiarare con idonea motivazione l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue;
- b) dichiarare l'aggiudicazione provvisoria in favore della prima migliore offerta risultata congrua.

## **19. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto**

19.1 L'aggiudicazione ad opera della Commissione giudicatrice è provvisoria e subordinata all'adozione, entro 30 giorni, di apposito successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dei competenti organi della Società, previo riscontro e verifica della regolarità della procedura. L'aggiudicazione diventa vincolante per la Società dopo l'adozione del provvedimento, mentre l'operatore economico concorrente è vincolato sin dalla presentazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva è comunque inefficace sino a conclusione con esito positivo della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione alla gara (art. 11, comma 8, del Codice), da esperirsi nelle forme e nei modi di legge.

19.2 La Società procederà, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del relativo contratto, alle operazioni relative al **controllo della veridicità** delle dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di esclusione, ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 4, del Codice, ed il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale, ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 42, comma 4, del Codice, nei confronti del concorrente classificatosi primo nella graduatoria finale di gara. La Società procederà alle suddette verifiche tramite richiesta diretta della relativa documentazione al concorrente aggiudicatario e alle Autorità pubbliche competenti. Per quanto sopra, la Società inoltrerà, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la richiesta dei relativi certificati originali agli Uffici ed Autorità pubbliche competenti per comprovare il possesso dei requisiti generali e la richiesta al concorrente aggiudicatario della documentazione originale per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando di gara (punto III.2.3) sempre che la stessa non sia stata già presentata in sede di gara. Inoltre, nel caso in cui il concorrente aggiudicatario avesse fatto ricorso all'avvalimento, dovrà essere prodotta anche la documentazione relativa all'impresa ausiliaria a riprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica messi a disposizione del concorrente stesso. Il concorrente aggiudicatario dovrà produrre, entro dieci giorni dalla data della richiesta scritta inviata con raccomandata a.r. anticipata via fax, in originale o copia autenticata, copia del contratto analogo, richiesto dal bando di gara (punto III.2.3), eseguito negli ultimi tre anni ed i relativi documenti contabili (sempre che non sia stata già presentata in sede di gara).

19.3 In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38 comma 1, lettera h), del Codice fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

19.4 Nell'eventualità di dichiarazioni mendaci relative ai requisiti generali, il concorrente aggiudicatario sarà escluso dalla graduatoria di gara e gli atti saranno immediatamente trasmessi alle Autorità competenti. In caso di esclusione, si procederà a scorrimento nella graduatoria di gara con una nuova aggiudicazione e relativi controlli.

**Attenzione:** in caso di **aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese** (costituito o costituendo), ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d) e dell'art. 37 del Codice, le suddette verifiche riguarderanno tutte le imprese raggruppate.

**Attenzione:** prima della stipula del contratto, qualora il **raggruppamento di imprese non fosse ancora costituito** in sede di offerta, l'impresa mandataria (capogruppo) deve presentare, entro 15 giorni dalla richiesta, il mandato speciale con rappresentanza, debitamente registrato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico disposizioni imposta di registro), conferitole dalle imprese mandanti, nel rispetto di quanto stabilito dal citato art. 37 del Codice. Nel caso in cui, invece, il **raggruppamento di imprese fosse già costituito** in sede di presentazione dell'offerta, il suddetto mandato speciale con rappresentanza deve essere presentato in questa fase di gara con tutta la restante documentazione amministrativa di gara ed inserito nel plico esterno contenente la documentazione di gara come sopra individuata (busta "A" documentazione amministrativa).

**Attenzione:** in caso di **aggiudicazione da parte di un consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice, le suddette verifiche riguarderanno il Consorzio e tutte le imprese consorziate (solo quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c).

**Attenzione:** prima della stipula del contratto, qualora il **consorzio ordinario di imprese non fosse ancora costituito** in sede di offerta, lo stesso deve presentare, entro 15 giorni dalla richiesta, l'atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali atti modificativi, nel rispetto del citato art. 37 del Codice.

Nel caso in cui, invece, il **consorzio ordinario di imprese fosse già costituito** in sede di presentazione dell'offerta, la suddetta documentazione deve essere presentata in questa fase con tutta la restante documentazione di gara ed inserita nel plico esterno contenente la documentazione di gara come sopra individuata (busta "A" documentazione amministrativa).

**Attenzione:** in caso di **aggiudicazione da parte di un concorrente che avesse fatto ricorso all'avvalimento**, lo stesso dovrà presentare, prima della stipula del relativo contratto di appalto, la documentazione relativa alla impresa ausiliaria, nonché tutta la documentazione, sempre relativa all'impresa ausiliaria, necessaria per le procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e quella necessaria per il controllo della veridicità delle dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di esclusione.

19.5 Ai fini della stipula del contratto, inoltre, dovrà essere costituita la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice (si applicherà la riduzione della garanzia (50%) di cui all'art. 75, comma 7, del Codice, qualora l'aggiudicatario possieda la certificazione del sistema di qualità).

## **20. Comunicazioni**

20.1 La Società procederà tempestivamente, comunque entro cinque giorni, alla comunicazione a tutti i concorrenti del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 79, co. 5, lett. a, del Codice).

20.2 La Società procederà tempestivamente, comunque entro cinque giorni, alla eventuale comunicazione di esclusione al Concorrente interessato, con raccomandata con a.r., anticipata via fax, al quale sarà comunicata anche la motivazione dell'esclusione (art. 79, co. 5, lett. b, del Codice).

20.3 La Società procederà tempestivamente alla comunicazione di non aggiudicare l'appalto a tutti i Concorrenti interessati, con raccomandata con a.r., anticipata via fax, ai quali sarà comunicata anche la motivazione della decisione (art. 79, co. 5, lett. b-bis, del Codice).

20.4 La Società procederà, entro cinque giorni dalla stipula del contratto, alla relativa comunicazione a tutti i concorrenti della data di stipula del contratto (art. 79, co. 5, lett. b-ter, del Codice).

## **21. Clausole contrattuali**

21.1 Nel contratto d'appalto sarà inserita apposita clausola con la quale l'appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 recante "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

21.2 La Società si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

21.3 La Società si riserva il diritto:

- a. di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, nel rispetto dell'art. 81, comma 3, del Codice;
- b. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida in relazione all'oggetto dell'appalto;
- c. di sospendere o non aggiudicare la gara in autotutela per motivi di interesse pubblico di opportunità e/o convenienza.

21.4 Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, la Società potrà richiedere, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio anticipato del servizio e delle forniture, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla normativa antimafia, all'art. 11 del Codice ed all'art. 302 del Regolamento.

## **22. Altre informazioni**

22.1 La Società si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46, 47 e 77-bis del citato D.P.R. n. 445/2000, presentate dagli operatori economici.

22.2 Resta inteso che le cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

22.3 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38 comma 1, lettera h), del Codice, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

22.4 Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice, sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che, ancorché non espressamente richiamata negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dal Codice, dal Regolamento o da altra norma di legge applicabile alla presente procedura. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del Codice, i precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, seguendo le indicazioni di cui alle determinazioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (determinazioni n. 1 del 12 gennaio 2010 e n. 1 del 16 maggio 2012).

**Fermo restando tutto quanto previsto nei paragrafi che precedono, costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice:**

- **il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006), dal suo Regolamento (D.P.R. 207/2010) e da altre disposizioni di legge vigenti;**
- **l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;**
- **la non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

22.5 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati relativi alle Imprese partecipanti di cui la Società verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di affidamento dell'appalto e di stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione.

In particolare, i dati relativi all'esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l'eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara d'appalto di cui all'art. 38 del Codice. I dati rilevanti ai fini della qualificazione delle imprese potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle imprese cui si riferiscono.

I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale della Società, nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto, la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 citato.

Titolare del trattamento è la Sviluppo Lazio s.p.a., in persona del dott. Andrea Ciampalini.

**Allegati:**

**A** – Modello di istanza di ammissione alla gara (prima parte), con annessa dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti di ammissione ed altro (seconda parte)

**B** – Modello dichiarazione soggetti in carica

**C** – Modello dichiarazione soggetti cessati dalla carica

**D** – Modello di offerta economica

**E** – Modelli per avvalimento